

STATUTO DEL CENTRO DI RICERCA

SERVIZIO INFORMATIVO ECONOMICO-SOCIALE (SIES)

ART. 1 (ISTITUZIONE)

1. È istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, su proposta della Facoltà di Economia (Sede di Piacenza), in convenzione con Enti pubblici e privati operanti sul territorio della provincia di Cremona, il Servizio Informativo Economico-Sociale (SIES), di seguito denominato Centro.
2. Il Centro svolge la propria attività presso la sede di Cremona (via Milano, 24).
3. Il Centro ha la durata di due anni, rinnovabile.
4. Il Rettore rappresenta il Centro di fronte ai terzi.

ART. 2 (SCOPO ISTITUTIVO)

1. Scopo del Centro è quello di fornire analisi e informazioni statistiche aggiornate sulla situazione socio-economica della provincia di Cremona.
In particolare, il Centro si occuperà di:
 - a) analisi del mercato del lavoro con specifico riferimento alla struttura dell'occupazione, della domanda e all'offerta di forza lavoro, anche in collaborazione con l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, costituito presso l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) della Regione Lombardia;
 - b) analisi del sistema produttivo e dei servizi nei suoi molteplici aspetti;
 - c) analisi relative al sistema formativo e scolastico;
 - d) analisi degli aspetti socio-demografici del territorio.
2. Altri ambiti di analisi potranno essere di volta in volta concordati tra il Comitato di coordinamento e il Comitato direttivo.
3. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente, il Centro si propone di acquisire banche dati e potrà avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari di altre Università e di personalità di alta qualificazione scientifica o professionale.

ART. 3 (ORGANI)

1. Sono organi del Centro:
 - 1) il Direttore;
 - 2) il Comitato direttivo;
 - 3) il Comitato di coordinamento.

ART. 4 (DIRETTORE)

1. Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo

individua al proprio interno tra i professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, e dura in carica due anni. Il mandato è rinnovabile.

2. Il Direttore:

- a) sovrintende al funzionamento del Centro e ne coordina l'attività;
- b) propone, in accordo con il Comitato direttivo, il programma annuale di attività del Centro al Comitato di coordinamento per l'approvazione;
- c) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato direttivo e dal Comitato di coordinamento;
- d) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del Centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato di coordinamento, nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
- e) convoca e presiede il Comitato direttivo;
- f) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, e al Presidente del Comitato di coordinamento una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

ART. 5
(COMITATO DIRETTIVO)

1. Il Comitato direttivo dura in carica due anni ed è composto:

- a) da almeno tre membri, di cui almeno due appartenenti ai ruoli dei professori universitari dell'Università Cattolica, nominati dal Rettore su proposta della Facoltà di Economia (sede di Piacenza); tra i membri è compreso il Coordinatore del Corso di laurea in Economia aziendale (Cremona).
- b) dal Direttore amministrativo dell'Università Cattolica o suo delegato.

2. Il Comitato direttivo:

- a) individua al proprio interno, tra i professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
- b) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
- c) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del Centro;
- d) definisce, in accordo con il Direttore, il programma dettagliato dell'attività del Centro;
- e) predispose il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
- f) propone eventuali modifiche allo statuto del Centro;
- g) formula la richiesta di rinnovo del Centro al Consiglio della facoltà di Economia (sede di Piacenza), entro tre mesi dalla scadenza.

3. Il Comitato direttivo si riunisce di norma due volte all'anno.

ART. 6
(COMITATO DI COORDINAMENTO)

1. Il Comitato di coordinamento è composto dai rappresentanti degli Enti firmatari della convenzione per la prosecuzione dell'attività del Servizio Informativo Economico-Sociale o da loro delegati, dal Direttore del Centro, dal Direttore della sede di Piacenza-Cremona

dell'Università Cattolica e da un Segretario dello stesso Comitato nominato dall'Università Cattolica su indicazione della Provincia di Cremona.

2. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria di norma due volte all'anno (indicativamente in febbraio e in novembre), per approvare il programma annuale dell'attività, la relazione sull'attività svolta, nonché i bilanci preventivi e consuntivi del Centro.
3. In seduta straordinaria il Comitato si riunisce su richiesta di almeno 1/3 dei membri componenti il Comitato, su richiesta del Presidente del Comitato o del Direttore del Centro.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei soggetti che rappresentano i 4/5 del finanziamento ordinario del Centro.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte dai soggetti che rappresentano i 2/3 del finanziamento ordinario del Centro.
6. Il Comitato si riunisce in Cremona presso l'Università Cattolica o presso la sede di uno degli altri Enti firmatari ed è presieduto dal Presidente della Provincia di Cremona o da un suo delegato.
7. Il Vicepresidente del Comitato è indicato dalla Camera di Commercio di Cremona.
8. Spetta al Presidente del Comitato di rappresentare il Comitato stesso, adempiere alle funzioni di tramite tra il Comitato e la Direzione del Centro, seguire l'attuazione delle decisioni del Comitato. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 7
(FINANZIAMENTI)

1. Il Centro assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
 - a) contributi dagli Enti firmatari della convenzione per la prosecuzione dell'attività del Servizio Informativo Economico-Sociale (SIES);
 - b) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni pubbliche e private.

ART. 8
(AMMINISTRAZIONE)

1. L'amministrazione del Centro è affidata agli Uffici amministrativi della sede di Piacenza-Cremona dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

ART. 9
(NORME FINALI)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.